

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 25.09.2020

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 25.09.2020

### DECRETA

#### Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITA' LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

#### Articolo 2

### REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITA' LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

#### ART. 1

##### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per "trasferimento" il procedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore con il passaggio sullo stesso di un docente che occupi la medesima posizione organica in altra Università;

#### ART. 2

##### *Programmazione*

1. I Dipartimenti, in sede di programmazione dell'attività didattica, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico, deliberano propongono l'attivazione delle

procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore a tempo indeterminato.

I Dipartimenti dovranno precisare il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare del posto da ricercatore che intendono coprire mediante trasferimento ai sensi del presente regolamento.

2. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
3. Il Senato Accademico è informato sulle proposte pervenute dai Dipartimenti ai sensi del 1° comma, per le eventuali osservazioni di competenza nell'ambito della propria attività di coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione della procedura.

### **ART. 3**

#### ***Attivazione delle procedure di trasferimento***

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Nell'avviso deve essere indicato il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire.
3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicazione sul sito web del MIUR e dell'Ateneo.

### **ART. 4**

#### ***Requisiti***

1. Possono presentare domanda per le procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di ricercatore i ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
2. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
3. I ricercatori a tempo indeterminato possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione;
  - b. siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso.

### **ART. 5**

#### ***Presentazione delle domande***

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso.
2. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno essere allegati:
  - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
  - b) un elenco dei titoli posseduti che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, dei quali deve essere dichiarato il possesso;
  - c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

3. Non verranno considerati i titoli, le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
4. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.

#### **ART. 6**

##### ***Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione***

1. Al fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Dipartimento terrà conto della personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni ed ai lavori presentati.
2. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:
  - a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  - b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
  - c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il trasferimento ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
  - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
3. Per i fini di cui al comma 2 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
  - a) l'attività didattica svolta;
  - b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca, italiani e stranieri;
  - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
  - d) l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
  - e) la partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
  - f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
5. Il Consiglio di Dipartimento può, ove lo ritenga opportuno o qualora le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti.  
Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Dipartimento.
6. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
7. Il Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di non congruità dei profili scientifico-professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche.

#### **ART. 7**

##### ***Conclusione della procedura***

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientifico-disciplinare.

2. Qualora il Consiglio di Dipartimento decida di non procedere ad alcuna chiamata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone la conclusione della procedura senza alcuna chiamata.
3. Il decreto è notificato a tutti i candidati, entro 30 giorni dall'emanazione.
4. Il provvedimento è definitivo.

**ART. 8**

***Entrata in vigore e rinvio***

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet dell'Università.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia d'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.

Casamassima, addì 29.09.2020

UNIVERSITÀ LUM  
IL PRESIDENTE DEL C.d.A  
*Prof. Emanuele Degennaro*

